

Diritto dell'economia. Il tasso si attesterà al 2,5%

## Dal 2012 l'interesse legale aumenta di un punto

Angelo Busani

Aumenta di un punto, dall'1,5% al 2,5%, il tasso degli interessi legali, dal 1° gennaio 2012, in conseguenza della crescita dell'inflazione e quindi dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario. È quanto stabilito dal decreto del ministro dell'Economia del 12 dicembre 2011 pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 291 di ieri. Il decreto va a integrare l'articolo 1284, comma 1, del Codice civile, secondo cui il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

L'impatto dell'aumento vale anzitutto per i crediti liquidi ed esigibili (articolo 1282), cioè determinati nel loro ammontare e il cui pagamento non sia impedito da termini a favore del debitore o da condizioni sospensive: infatti, questi crediti producono interessi, di diritto, appunto nella misura legale. Il saggio legale si applica anche agli interessi «compensativi», vale a dire quelli che spettano al venditore (articolo 1499 del Codice civile), sul prezzo pattuito, anche se

non ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto, e consegnato al compratore, produca frutti o altri proventi. Producono interessi in misura legale anche i crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità, senza che i contraenti ne abbiano stabilita la misura: lo afferma l'articolo 1282, comma 2, del Codice civile. Quanto agli interessi «moratori» (a seguito della costituzione in mora del debitore), sono do-

### LE APPLICAZIONI

L'incremento rileva per crediti liquidi ed esigibili, contratti di compravendita e ravvedimenti fiscali

vuti, dal giorno della mora, nella misura legale, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver subito alcun danno. Se tuttavia, prima della mora, erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa superiore misura (articolo 1224 del codice civile). Sugli interessi moratori, va ricordato che la disciplina codicistica è

stata parzialmente messa in un angolo quando si tratti della mora nei pagamenti inerenti «transazioni commerciali», vale a dire i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo. In questi casi, infatti (in base al decreto legislativo 231/2002, articolo 5), il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea. Attualmente (comunicato del 18 luglio 2011 del ministero dell'Economia), per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011, il saggio d'interesse è pari all'1,25 per cento (e quindi il tasso di mora è dell'8,25 per cento). In campo fiscale, l'articolo 13, comma 2, del Dlgs 472/1997, sul ravvedimento, dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA